SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 72**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 26 marzo 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 21 marzo 1988, n. 93.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, recante norme in materia di assistenza ai sordomuti, ai mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, recante norme in materia di assistenza ai sordomuti, ai mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, i commi 2 e 3 sono soppressi.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FANFANI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 31 dell'8 febbraio 1988.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 21 aprile 1988.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2314):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (GORIA) e dal Ministro dell'interno (FANFANI) l'8 febbraio 1988.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, l'8 febbraio 1988, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla I commissione, in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 febbraio 1988.

Esaminato dalla XII commissione il 24 febbraio, il 2 e il 3 marzo 1988.

Esaminato in aula il 7 marzo 1988 e approvato il 9 marzo 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 923):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 10 marzo 1988, con pareri delle commissioni 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 16 marzo 1988.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 16 marzo 1988.

Esaminato dalla 1ª commissione il 16 e 17 marzo 1988.

Esaminato in aula e approvato il 17 marzo 1988.

88G0144

LEGGE 23 marzo 1988, n. 94.

Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È istituita, per la durata di tre anni, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso;

b) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni;

d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. Eguali compiti sono attribuiti alla commissione con riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque localmente denominate, che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416/*bis* del codice penale.

Art. 2.

1. La commissione è composta di venti senatori e di venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il presidente della commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della commissione, tra i parlamentari dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

3. La commissione elegge due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

Art. 4.

1. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

2. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

3. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 5.

1. La commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 307 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 307 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando tali atti o documenti siano stati assoggettati a vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla commissione istituita con la presente legge.

3. La commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari in fase istruttoria.

Art. 6.

1. I componenti la commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

1. L'attività ed il funzionamento della commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la commissione può riunirsi in seduta segreta.

Art. 8.

1. La commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

Art. 9.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro.

2. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— L'art. 82 della Costituzione così recita:

«Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria».

— La legge n. 646/1982 reca: «Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia».

— Il testo dell'art. 416-*bis* del codice penale è il seguente:

«Art. 416-*bis* *(Associazione di tipo mafioso)*. — Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camora e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».

Nota all'art. 3:

Il testo degli articoli 366 e 372 del codice penale è il seguente:

«Art. 366 *(Rifiuto di uffici legalmente dovuti)*. — Chiunque, nominato dall'autorità giudiziaria, perito, interprete ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire sessantamila a un milione.

Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.

Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa la interdizione dalla professione o dall'arte».

«Art. 372 *(Falsa testimonianza)*. — Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Nota all'art. 5:

Il testo dell'art. 307 del codice di procedura penale è il seguente:

«Art. 307 *(Obbligo del segreto)*. — I magistrati, anche se appartenenti al pubblico ministero, i cancellieri, i segretari, i periti, gli interpreti, i difensori delle parti, i consulenti tecnici e le altre persone, eccettuate le parti private e i testimoni, che compiono e concorrono a compiere atti di istruzione o assistono al compimento di essi, sono obbligati al segreto per tutto ciò che concerne gli atti medesimi e i loro risultati».

Nota all'art. 6:

L'art. 326 del codice penale dispone quanto segue:

«Art. 326 *(Rivelazione di segreti di ufficio)*. — Il pubblico ufficiale, o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1168):

Presentato dall'on. ALINOVI il 22 luglio 1987.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 21 ottobre 1987, con pareri delle commissioni II e V.

Esaminato dalla I commissione e approvato il 12 novembre 1987.

Senato della Repubblica (atto n. 632):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 20 novembre 1987, con parere della commissione 2ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 19 e 20 gennaio 1988.

Esaminato in aula e approvato con modificazioni il 21 gennaio 1988 (assorbimento di 437, 560 e 780).

Camera dei deputati (atto n. 1168/*B*):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 26 gennaio 1988, con parere della commissione II.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente il 4, 9, 10 e 11 febbraio 1988.

Nuovamente esaminato dalla I commissione, in sede legislativa, e approvato con modificazioni il 23 febbraio 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 632/*B*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 1° marzo 1988, con parere della commissione 2ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 3 marzo 1988.

Presentata relazione scritta l'11 marzo 1988 (atto n. 632/*C*), relatore sen. GUIZZI.

Esaminato in aula e approvato il 17 marzo 1988.

88G0145

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1988, n. 95.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1987, n. 417, recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi di tali prodotti;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 23 marzo 1988 concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 1988;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. A partire dal 26 marzo 1988, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:

a) da L. 31.525 a L. 32.645 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per gli oli da gas da usare come combustibili di cui alla lettera *F)*, punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;

b) da L. 10.188 a L. 10.524, da L. 12.026 a L. 12.429 e da L. 35.916 a L. 37.191 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera *H)*, punti 1-*b)*, 1-*c)* e 1-*d)*, della predetta tabella *B*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro delle finanze*

AMATO, *Ministro del tesoro*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1988
Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 11

88G0147

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 1988.

Organizzazione dell'Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e in particolare gli articoli 10 e 24, nonché le successive integrazioni e modificazioni del testo unico medesimo, compresi la legge 1° dicembre 1983, n. 651, il decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775, e la legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, e successive integrazioni e modificazioni, che attribuisce al Ministro compiti di coordinamento degli interventi nelle zone terremotate;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, concernente la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 11 aprile 1986, n. 113, concernente il piano straordinario per l'occupazione giovanile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1987, n. 12, concernente l'ordinamento del Dipartimento per il Mezzogiorno;

Considerata l'opportunità di provvedere alla struttura organizzativa occorrente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per l'espletamento delle funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza;

Decreta:

Art. 1.

Del Gabinetto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno fanno parte l'Ufficio affari generali e riservati, l'Ufficio legislativo e l'Ufficio stampa.

Art. 2.

Alle esigenze di personale dei predetti uffici si provvede con personale statale e di altre amministrazioni pubbliche o degli organismi dell'intervento straordinario comandato o collocato fuori ruolo nonché con esperti.

Ai relativi oneri, ivi compresi quelli di cui all'articolo 24, comma secondo, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si provvede in conformità del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 1987, e dei decreti ministeriali 20 novembre 1987 e 24 novembre 1987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1988

Il Presidente: GORIA

88A1328

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 1° marzo 1988.

Riconoscimento del marchio di qualità «Co.Al.Vi. - Razza Piemontese» da utilizzare per contraddistinguere le carni derivanti dai bovini di razza piemontese e suoi incroci.

IL MINISTRO
DELLL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme di attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto, in particolare, l'art. 77, lettera *d)*, del predetto decreto presidenziale che, tra l'altro, riserva alla competenza statale l'adozione di provvedimenti di riconoscimento di marchi di qualità e delle denominazioni di origine e tipiche e di delimitazione delle relative zone di produzione dei prodotti agricoli;

Vista la domanda presentata dal «Consorzio allevatori vitelli per la produzione di carni garantite di razza Piemontese e suoi incroci» (Co.Al.Vi.), con sede a Bra (Cuneo), in data 28 gennaio 1985 intesa ad ottenere:

il riconoscimento del «marchio di qualità Co.Al.Vi. - Razza Piemontese» da utilizzare per contraddistinguere le carni derivanti dai bovini di razza Piemontese e dei suoi incroci nati ed allevati sul territorio nazionale e rispondenti ad uno standard qualitativo appositamente determinato;

l'incarico di gestione e distribuzione del marchio di cui trattasi;

Vista l'integrazione della documentazione presentata dal Consorzio medesimo, in data 24 settembre 1986, su richiesta di questo Ministero;

Esaminata la documentazione prodotta dal Consorzio istante a corredo della domanda suddetta ed, in particolare, l'atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento disciplinante l'uso del «marchio di qualità Co.Al.Vi. - Razza Piemontese»;

Ritenuto che sussistono i presupposti e le condizioni per il riconoscimento richiesto del «marchio di qualità Co.Al. Vi.» in quanto esso è inteso a garantire la validità della produzione delle carni derivanti dai bovini di razza Piemontese e dei suoi incroci nati ed allevati sul territorio nazionale e rispondenti ad apposito standard qualitativo dovuto alle caratteristiche proprie della razza ed ai metodi di allevamento;

Decreta:

Art. 1.

Il marchio «Co.Al.Vi. - Razza Piemontese» presentato dal «Consorzio allevatori vitelli per la produzione di carni garantite di razza Piemontese e suoi incroci» (Co.Al.Vi.) e depositato all'ufficio provinciale industria, commercio ed artigianato di Roma con il n. 36065C/84, è riconosciuto quale «marchio di qualità» da utilizzare per contraddistinguere, mediante marcatura distintiva, le carni derivanti dai bovini di razza Piemontese e suoi incroci nati ed allevati sul territorio nazionale.

Art. 2.

Per la produzione delle carni da contraddistinguere con il marchio di qualità «Co.Al.Vi. - Razza Piemontese» sono ammessi bovini di razza Piemontese, nonché gli incroci derivanti da maschio Piemontese con femmina di altra razza o meticcia, purché l'animale che ne deriva presenti caratteristiche riconducibili alla razza Piemontese.

I bovini devono essere allevati allo stato brado in stalle libere, a stabulazione fissa, esclusivamente sul territorio nazionale e prevalentemente nelle seguenti zone:

in Piemonte: nelle province i Alessandria, Asti, Cuneo, Torino e Vercelli;

in Liguria: nella provincia di Savona.

Art. 3.

Il «marchio di qualità Co.Al.Vi. - Razza Piemontese» viene applicato:

a) sulle carcasse mediante l'applicazione del marchio «Co.Al.Vi. - Razza Piemontese» in numero minimo di quattro timbrature per mezzena: due sul quarto posteriore e due sul quarto anteriore;

b) sui tagli confezionati sotto vuoto con cellofane o altro prodotto trasparente consentito dalla legge, recante la ragione sociale del Consorzio, la categoria di provenienza (toro, vacca, manzo; vitello, vitellone, castrato, incrocio) e i tagli contenuti nella confezione.

Sulla confezione deve essere altresì riportata l'etichetta della ditta venditrice della carne marchiata.

Art. 4.

Il Consorzio allevatori vitelli per la produzione di carni garantite di razza Piemontese e suoi incroci (in sigla Co.Al.Vi.) è incaricato della gestione, distribuzione e

applicazione del marchio di qualità di cui all'art. 1 secondo le norme previste dal proprio regolamento e approvate da questo Ministero.

A tal fine il Consorzio provvede a verificare l'origine nazionale dei bovini e la loro rispondenza alle caratteristiche morfologiche previste per la razza dalle norme tecniche del libro genealogico e, per quanto concerne agli incroci, a quelle di derivazione.

Il Consorzio provvede inoltre a verificare l'esistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti all'atto della macellazione, l'esatta esecuzione della stessa, la conformità ai tagli e la rispondenza della nomenclatura atta a contraddistinguerli e la distribuzione della carne.

Art. 5.

Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza di questo Ministero il quale, qualora ne accerti un insufficiente o irregolare funzionamento con pregiudizio per l'assolvimento dell'incarico, potrà provvedere alla revoca dell'incarico medesimo.

Qualsiasi variazione allo statuto e/o al regolamento del Consorzio di cui trattasi o al simbolo proprio del contrassegno dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione di questo Ministero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1988

Il Ministro: PANDOLFI

88A1329

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 18 marzo 1988.

Istruzioni procedurali per la predisposizione del nuovo programma di interventi urgenti sui beni culturali e ambientali, previsto dal decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, come modificato dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 449.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988), la quale all'art. 17, comma 47, ha autorizzato per il 1988 la spesa di lire 645 miliardi da destinare alla realizzazione di un programma di interventi urgenti sui beni culturali e ambientali, secondo gli obiettivi e con le modalità stabilite dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, come modificato dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 449;

Visto l'art. 1 del citato decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, come modificato dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 449, il quale dispone che gli interventi in argomento debbono essere svolti a garantire:

a) l'adeguamento strutturale e funzionale degli immobili statali e di enti pubblici destinati a musei, archivi e biblioteche, delle aree archeologiche e delle altre sedi del Ministero per i beni culturali e ambientali, che può comprendere, ove necessario, l'istallazione e l'adeguamento di impianti tecnologici e di sicurezza;

b) il restauro conservativo e il consolidamento di edifici in particolari condizioni di precarietà statica e funzionale di interesse artistico e storico dello Stato e di enti pubblici, nonché il restauro dei beni mobili connessi e del patrimonio archivistico e librario;

c) il restauro conservativo e il consolidamento degli edifici in particolare condizioni di precarietà statica e funzionale e di restauro dei beni mobili connessi, di interesse storico e artistico, di proprietà di privati, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute;

d) l'acquisto di beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico, anche mediante l'esproprio e l'esercizio del diritto di prelazione;

e) la modernizzazione delle strutture e dei servizi degli organi centrali, degli istituti centrali e degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, ivi compresa l'attivazione del Sistema bibliotecario nazionale;

Premesso che il programma deve essere predisposto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della citata legge finanziaria 1988, avvenuta il 14 marzo 1988, e che per esso valgono sia la riserva del 50 per cento per gli interventi da localizzare nel Mezzogiorno, quanto quello di destinare non meno di lire 400 miliardi agli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* sopra richiamate;

Tenuto conto delle indicazioni emerse in sede parlamentare in occasione dell'esame del primo programma di interventi predisposto in attuazione della citata legge 29 ottobre 1987, n. 449;

Ritenuto di dover impartire istruzioni procedurali ai fini della formazione del programma in argomento, sulla base delle richieste degli enti pubblici e dei privati, delle proposte degli organi del Ministero e delle eventuali osservazioni delle regioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, come modificato dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 449, ai fini della predisposizione del programma le proposte degli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché le richieste di interventi e contributi presentate dagli enti pubblici e dai privati, debbono essere corredate dal relativo progetto di massima e da una relazione tecnica che indichi i tempi di esecuzione delle opere.

2. Gli interventi proposti nell'ambito di progetti di recupero, dovranno essere in grado di affrontare e risolvere almeno uno degli aspetti conservativi o di adeguamento funzionale evidenziati. Nel settore archeologico particolare rilevanza dovrà avere il riordino funzionale dei musei.

3. Gli enti pubblici e i privati che intendono richiedere l'intervento diretto o il contributo dello Stato dovranno far pervenire entro il 20 aprile 1988 la domanda e la relativa documentazione alle competenti soprintendenze per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici; per gli interventi sugli archivi alle competenti soprintendenze archivistiche e per quanto concerne le biblioteche all'ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali.

4. Sentiti i rappresentanti della regione interessata in apposita riunione, le soprintendenze coordineranno le domande pervenute con le proprie autonome proposte di intervento. Entro il 30 aprile 1988 detti uffici periferici provvederanno a far pervenire al competente ufficio centrale l'elenco completo di tutte le richieste ricevute ed il piano di interventi proposti.

5. Entro lo stesso termine del 30 aprile 1988, gli archivi di Stato, le biblioteche, gli istituti centrali e gli istituti autonomi, dovranno far pervenire ai competenti uffici centrali le loro eventuali proposte di interventi.

6. Gli Uffici centrali, a loro volta, nei dieci giorni successivi, coordineranno gli elenchi delle proposte e predisporranno un elenco complessivo degli interventi contenente anche le loro autonome proposte.

7. Le regioni, nello stesso termine di cui al punto 6, possono far pervenire al Ministro per i beni culturali e ambientali, le loro eventuali osservazioni.

8. Entro il 13 maggio 1988 lo schema di programma è sottoposto al Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali per il relativo parere.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1988

Il Ministro: VIZZINI

88A1330

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 marzo 1988.

Ulteriore proroga del collocamento in aspettativa del sindaco del comune di Fusine in provincia di Sondrio a seguito degli eventi alluvionali del luglio 1987. (Ordinanza n. 1382/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Viste le ordinanze n. 1105/FPC/ZA del 28 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1987 e n. 1114/FPC del 5 agosto 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 agosto 1987, concernenti il collocamento in aspettativa di sindaci di comuni della provincia di Sondrio;

Vista l'ordinanza n. 1281/FPC del 1° dicembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 12 dicembre 1987, con la quale è stata disposta, tra l'altro, la proroga fino al 28 febbraio 1988, della aspettativa concessa al sindaco di Fusine ai sensi dell'ordinanza n. 1114/FPC del 5 agosto 1987 sopra citata;

Visto il telegramma in data 12 febbraio 1988 con il quale il comune di Fusine ha richiesto una ulteriore proroga del collocamento in aspettativa per il proprio sindaco;

Vista la nota n. 313/20.2 Gab del 19 febbraio 1988 con la quale il prefetto di Sondrio esprime parere favorevole circa la emanazione di un ulteriore provvedimento di proroga;

Ravvisata quindi l'opportunità di aderire alla predetta richiesta;

Dispone:

Articolo unico

Il collocamento in aspettativa del sindaco del comune di Fusine, disposto con ordinanza n. 1114/FPC del 5 agosto 1987 e prorogato con ordinanza n. 1281/FPC del 1° dicembre 1987, citate entrambe nelle premesse, è ulteriormente prorogato per un periodo di tre mesi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1988

Il Ministro: GASPARI

88A1343

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari ai titolari delle agenzie consolari di seconda categoria in Edirne, Antalya e Bodrum (Turchia).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Erol Baraz, agente consolare onorario in Edirne (Turchia), con circoscrizione territoriale comprendente la provincia di Edirne, oltre ai generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

interventi presso le autorità competenti in favore di cittadini italiani residenti nella circoscrizione e/o di passaggio, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Istanbul.

Roma, addì 9 marzo 1988

Il Ministro: ANDREOTTI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Dilek Dolanay, agente consolare onorario in Antalya (Turchia), con circoscrizione territoriale comprendente la provincia di Antalya, oltre ai generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

b) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Roma, addì 9 marzo 1988

Il Ministro: ANDREOTTI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Omer Aras, vice console onorario in Bodrum (Turchia), con circoscrizione territoriale comprendente la provincia di Mugla, oltre ai generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

b) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Roma, addì 9 marzo 1988

Il Ministro: ANDREOTTI

88A1291

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto 12 febbraio 1988 in favore di centodieci operai e venti impiegati dipendenti dalla S.p.a. Apsia Med, occupati presso lo stabilimento di S. Gregorio (Reggio Calabria), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali per gli operai ed a 37,5 ore settimanali per gli impiegati è disposta la corresponsione del trattameto straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° marzo 1987 al 31 dicembre 1987.

Con decreto 12 febbraio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel settore delle armi e delle munizioni - classificazione ISTAT 316.7; limitatamente alla voce produzioni di parti in legno per armi da fuoco codice ISTAT 465.2; limitatamente alla produzione di pallini di piombo per uso caccia codice ISTAT 224.1; limitatamente alla produzione della polvere per uso caccia codice ISTAT 256.5, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1987 al 2 gennaio 1988.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale datato 23 novembre 1987.

Con decreto 15 febbraio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Ge.Co.M. - Generale costruzioni macchine*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli):

periodo: dal 23 novembre 1987 al 22 maggio 1988;
causale: fallimento in data 22 maggio 1987 - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1986: dal 26 agosto 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

2) *S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiani*, con sede in Roma, stabilimenti di Battipaglia (Salerno), Pontecagnano (Salerno), e S. Maria Capua Verere (Caserta):

periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Fiat auto*, con sede in Torino, stabilimenti, uffici, rete di vendita e relative filiali in tutta Italia:

periodo: dal 3 agosto 1987 al 31 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° agosto 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Alfa Romeo veicoli comm. e lavor. meccaniche*, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli), stabilimento di Pomigliano d'Arco (Napoli):

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 6 maggio 1982: dal 30 dicembre 1981;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Ultrasport*, con sede in Portici (Napoli), stabilimento di Portici (Napoli):

periodo: dal 21 settembre 1987 al 20 marzo 1988;
causale: fallimento in data 24 settembre 1986 - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 1° giugno 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

6) *S.p.a. Cosud*, con sede in Casavatore (Napoli), stabilimento di Casavatore (Napoli):

periodo: dal 15 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: fallimento in data 13 novembre 1985 - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1986: dal 13 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

7) *S.p.a. I.N.M.N. - Umberto Carrino*, con sede in Napoli, stabilimento di Napoli:

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 30 maggio 1985 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

8) *S.r.l. B.B. Sud*, con sede in Baiano (Avellino), stabilimento di Baiano (Avellino):

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 30 aprile 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 29 aprile 1985 - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1985: dal 29 aprile 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

9) *S.r.l. Cial*, con sede in Casavatore (Napoli), stabilimento di Casavatore (Napoli):

periodo: dal 9 marzo 1987 al 9 settembre 1987;
causale: fallimento in data 10 settembre 1986 - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 9 settembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

10) *S.r.l. Cial*, con sede in Casavatore (Napoli), stabilimento di Casavatore (Napoli):

periodo: dal 10 settembre 1987 al 12 marzo 1988;
causale: fallimento in data 10 settembre 1986 - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 9 settembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

11) *S.a.s. Co.Re.Me*, con sede in Napoli, stabilimenti di Montoro Inferiore (Avellino), uffici di Montoro Inferiore (Avellino):

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: fallimento in data 29 dicembre 1986 - CIPI 18 settembre 1987;
prima concessione: dal 29 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

12) *S.r.l. Marmifera del Matese*, con sede in Napoli, stabilimento di Teano (Caserta):

periodo: dal 10 agosto 1987 al 7 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 10 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Laterizi Pasquale Mazzarella*, con sede in Montecorvino Pugliano (Salerno), stabilimento di Montecorvino Pugliano (Salerno):

periodo: dal 7 dicembre 1987 al 5 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 6 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. De Risi sud*, con sede in Napoli, stabilimento di Saviano (Napoli):

periodo: dal 17 agosto 1987 al 14 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 15 febbraio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Navicolor*, con sede legale in Mestre (Venezia), unità produttiva presso Fincantieri S.p.a. di Portomarghera (Venezia):

periodo: dal 10 agosto 1987 al 7 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 9 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. M. di A. di M. Arcolin & C.*, con sede e stabilimento in Albignasego (Padova):

periodo: dal 3 novembre 1986 al 2 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 1° giugno 1987: dal 1° maggio 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. C.M.M.T.L.*, con sede in Castelnuovo Magra (La Spezia), fallita il 25 luglio 1986:

periodo: dal 27 luglio 1987 al 24 gennaio 1988;
causale: crisi - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 26 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive modificazioni.

4) *S.p.a. Morwen Italiana*, con sede e stabilimento in Pian di Follo (La Spezia), fallita il 21 marzo 1986:

periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: crisi - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 21 marzo 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

5) *S.p.a. Società del Predil*, con sede legale in Roma e stabilimento in Roma:

periodo: dal 6 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
causale: crisi - CIPI 23 aprile 1987 - 24 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 5 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Sapin*, cantieri presso Fincantieri, con sede in Genova e stabilimento in Sestri Ponente (Genova):

periodo: dal 21 maggio 1987 al 21 novembre 1987;
causale: crisi - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 19 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 15 febbraio 1988 in favore di ottanta dipendenti di cui settantasei operai e quattro intermedi dipendenti dalla S.p.a. Mariella, con sede in Meldola (Forlì), occupati presso lo stabilimento di Meldola (Forlì), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 36 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito , con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, per il periodo dal 7 dicembre 1987 al 4 dicembre 1988.

Con decreto 15 febbraio 1988 in favore di dodici lavoratori dipendenti dalla S.a.s. G. Barberis & C. mensa aziendale, occupati presso lo stabilimento di Grugliasco (Torino) della società Carrozzeria Bertone per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 32,30 ore settimanali, sino al 31 ottobre 1986 e da 40 a 35 ore setttimanali dal 1° novembre 1986 al 28 febbraio1987, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 giugno 1986 al 28 febbraio 1987.

88A1304

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 7 marzo 1988 la società cooperativa «Allevatori del Fortore Molisano - Soc. a r.l.», con sede in S. Croce di Magliano (Campobasso), costituita per rogito notaio dott. Temistocle Giorgilli in data 26 settembre 1975, repertorio n. 4225, reg. soc. n. 448, tribunale di Larino, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Pasquale Bosco, via P. di Piemonte, 10/*B*, Campobasso.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1988 la società cooperativa mista «Cooperativa editoriale d'informazione San Vitale a r.l.», con sede in Salsomaggiore (Parma), costituita per rogito notaio dott. Ferdinando Sozzi in data 30 ottobre 1976, repertorio n. 2413, reg. soc. n. 8278, Tribunale di Parma, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Pier Giorgio Copelli.

88A1307

Sostituzione di commissari liquidatori di società cooperative

Con decreto ministeriale 8 marzo 1988, la dott.ssa Gabriella Accardo, nata a Napoli il 15 luglio 1950 ed ivi domiciliata via Ciaravolo, 24, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «La Risanatrice edile», con sede in Napoli, in liquidazione ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 28 aprile 1977 in sostituzione del dott. Graziano Serpico.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1988 il dott. Carlo Dori, via Italo Svevo n. 85, Roma, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Coopercom - Società cooperativa per strategie e programmi di comunicazione a r.l., con sede in Roma, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 20 luglio 1987, in sostituzione dell'avv. Giorgio Vasi, dimissionario.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1988 il dott. Piero Morrone, viale Giulio Cesare n. 237, Roma, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Centro per l'organizzazione dei servizi e dell'assistenza alle cooperative - C.O.S.A.C., con sede in Roma, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 17 luglio 1987, in sostituzione del sig. Pignagnoli Andrea, dimissionario.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1988, il dott. Berardino Zugaro, piazza Concezione, 19, Paganica (L'Aquila), è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa mista «Meta» a r.l., con sede in Meta di Civitella Roveto (L'Aquila), gia sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 24 marzo 1980 in sostituzione del dott. Di Matteo Antonio.

88A1308 - 88A1324

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Cercino e Treviso

Con decreto 31 ottobre 1987, n. 1329, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno tratto ex alveo della roggia «Valle dei Mulini», segnato nel catasto del comune di Cercino (Sondrio), al foglio n. 7, fronteggiante i mappali 286-287, della superficie di mq 58, ed indicato nella planimetria rilasciata il 24 aprile 1986, in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di Sondrio; planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 31 ottobre 1987, n. 1328, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno segnato nel catasto del comune di Treviso, al foglio n. 19, mappale 1277 (ex 1313), della superficie di mq 80, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 22 febbraio 1986, dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; estratto di mappa che fa parte integrante del citato decreto.

88A1311

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di ingegneria:

programmazione dei calcolatori elettronici.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze politiche:

economia applicata.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di economia e commercio:

economia politica I.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A1335

Autorizzazione alla scuola media statale «Traverso» di Busalla ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Genova in data 25 gennaio 1988, prot. n. 97 sett. II/2ª, la scuola media «Traverso» di Busalla (Genova), è stata autorizzata ad accettare la donazione di un armadio metallico con sopralzo dalla Cassa di risparmio di Genova ed Imperia, sede di Genova.

88A1309

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione nel versamento delle entrate ai titolari delle esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette.

Con decreto ministeriale n. 14/843 del 25 febbraio 1988 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Albanella (Salerno) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 126.579.990 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 133.172.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Pennella Mario.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Salerno darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/876 del 25 febbraio 1988 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Laurino (Salerno) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 29.461.556 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 31.584.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Vertullo Felice.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Salerno darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/581 del 25 febbraio 1988 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Moschiano (Avellino) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 157.133.240 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 170.797.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Romano Costantino.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Avellino darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/577 del 25 febbraio 1988 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Moschiano (Salerno) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 626.927.560 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 681.443.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Esposito Francesco.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Avellino darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/566 del 25 febbraio 1988 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Pontestura (Alessandria) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 477.091.970 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 496.453.666 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Ecosystem.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Alessandria darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/580 del 25 febbraio 1988 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Rende (Cosenza) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.467.899.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 5.778.798.335 iscritto a ruolo a nome del contribuente Giorcelli Umberto e per esso gli eredi Rocchi Federica, Benzan Nereo e Benzan Silvia.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Cosenza darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/538 del 25 febbraio 1988 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di S. Giuliano Milanese (Milano) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.745.040.300 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di lire 3.841.855.000 iscritto a ruolo a nome della S.a.s. La Co.Sid.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

88A1323

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Ministero delle finanze 17 aprile 1986 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1988, n. 95, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 22 marzo 1988 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.350
Benzina super senza piombo	»	1.375
Benzina normale	»	1.300
Benzina agricola	»	210
Benzina pesca e piccola marina	»	1.253
Gasolio autotrazione	»	689
Gasolio agricoltura	»	259
Petrolio agricoltura	»	248
Gasolio pesca e piccola marina	»	237
Petrolio pesca e piccola marina	»	227

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	624	627	630	633	636
Petrolio (*)	»	591	594	597	600	603
Olio comb.le fluido	L./kg	359	362	365	368	371

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

88A1386

PROVINCIA DI TRENTO

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Si comunica che la società «Idropejo S.p.a.», con sede a Pejo (Trento), con deliberazione della giunta provinciale n. 14583 del 18 dicembre 1987 è stata autorizzata all'imbottigliamento e alla vendita dell'acqua minerale naturale «Pejo Fonte Alpina» nel tipo «addizionata di anidride carbonica» e nel tipo «naturale» in contenitori di vetro della capacità di cl 100.

Le etichette dei suddetti contenitori dovranno essere conformi agli esemplari allegati alla deliberazione della giunta provinciale n. 14583 del 18 dicembre 1987 ed i contenitori medesimi non dovranno essere contrassegnati con altri stampati, oltre ai predetti.

È fatto obbligo alla società destinataria della presente autorizzazione di effettuare almeno semestralmente presso il laboratorio provinciale di igiene e profilassi, l'analisi chimico-batteriologica, soprattutto in ordine alla cessione dei contenitori autorizzati con il predetto provvedimento, con ripetizioni della prova di cessione su un controcampione almeno dopo due mesi dall'imbottigliamento.

Si comunica che la società «Idropejo S.p.a.», con sede a Pejo (Trento), con deliberazione della giunta provinciale n. 14584 del 18 dicembre 1987 è stata autorizzata all'imbottigliamento e alla vendita dell'acqua minerale naturale «Pejo Fonte Alpina» nel tipo «addizionata di anidride carbonica» e nel tipo «naturale» in contenitori di vetro della capacità di cl 150.

Le etichette dei suddetti contenitori dovranno essere conformi agli esemplari allegati alla deliberazione della giunta provinciale n. 14584 del 18 dicembre 1987 ed i contenitori medesimi non dovranno essere contrassegnati con altri stampati, oltre ai predetti.

È fatto obbligo alla società destinataria della presente autorizzazione di effettuare almeno semestralmente presso il laboratorio provinciale di igiene e profilassi, l'analisi chimico-batteriologica, soprattutto in ordine alla cessione dei contenitori autorizzati con il predetto provvedimento, con ripetizioni della prova di cessione su un controcampione almeno dopo due mesi dall'imbottigliamento.

88A1336

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ ***PAGANI (Salerno)***
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ ***APRILIA (Latina)***
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ ***PESARO***
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ ***MESSINA***
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso la Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 220.000
- semestrale . . . . . L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale . . . . . L. 28.000
- semestrale . . . . . L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale . . . . . L. 105.000
- semestrale . . . . . L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 28.000
- semestrale . . . . . L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 100.000
- semestrale . . . . . L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 375.000
- semestrale . . . . . L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . L. 120.000

Abbonamento semestrale . . . . . L. 65.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221